

Utilizzo per il periodo 01/09/2019 - 31/08/2020 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione

Determinazione n. 161 del 14/08/2019

Utilizzo per il periodo 01/09/2019 - 31/08/2020 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 161 DI DATA 14 Agosto 2019

SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA

OGGETTO:

Utilizzo per il periodo 01/09/2019 - 31/08/2020 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.

RIFERIMENTO : 2019-S116-00224

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 14

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'articolo 84 comma 4 lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", demanda alla Giunta provinciale la disciplina dell'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività

innovative;

- con deliberazione n. 1396 del 12 giugno 2009, la Giunta provinciale ha disciplinato l'applicazione dell'articolo 84, comma 4, lettera a) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

con riferimento all'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola;

- con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 del 5 agosto 2010 la predetta disciplina è stata integrata prevedendo l'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la

Provincia anche di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare compiti istituzionali caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale;

- con ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale n. 1462 del 31 agosto 2015 e da ultimo n.

478 di data 5 aprile 2019, è stata disciplinata la durata di detti utilizzi;

- valutate positivamente le attività svolte da parte della dott.ssa Gloria Potrich nel periodo 2018-2019, come relazionato nella nota dell'Ufficio pedagogico didattico formazione professionale prot. n. 432201 dd. 09 luglio 2019;

- dato atto che parte delle attività che erano state assegnate alla dipendente con determinazione n. 177 del 13 agosto 2018 sono necessariamente posticipate all'anno formativo 2019-2020,

poiché a livello nazionale è stato recentemente approvato l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019, diversamente da quanto programmato nel provvedimento sopra citato del 2018 e che la Provincia autonoma di Trento ha attivamente contribuito alla definizione delle figure nazionali stesse anche grazie all'apporto di Gloria Potrich. Pertanto risulta necessario proseguire la collaborazione ai fini di realizzare la ridefinizione del Repertorio provinciale e dei conseguenti piani di studio provinciali;

- ritenuto opportuno avvalersi delle competenze maturate e dell'esperienza nell'attività avviate dalla dott.ssa Gloria Potrich nell'ambito della ridefinizione del Repertorio provinciale delle figure professionali;

RIFERIMENTO : 2019-S116-00224

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 14

- ritenuto pertanto opportuno di disporre l'utilizzo della signora Potrich Gloria per lo sviluppo delle attività di cui al precedente alinea ed in particolare per :

1) il supporto nella definizione dei profili professionali provinciali di riferimento per le qualifiche e i diplomi di IeFP a seguito della definizione del nuovo Repertorio nazionale, secondo la metodologia prescritta dalle disposizioni nazionali e provinciali.

2) il supporto nell'elaborazione dei Piani di studio provinciali dei percorsi di IeFP triennali, quadriennali e di quarto anno, secondo la metodologia di cui alle vigenti disposizioni provinciali, relativi ai profili provinciali del Repertorio della PAT, di cui alla precedente attività 1,

3) il supporto alla definizione della metodologia e degli strumenti per la messa in campo di attività di analisi, valutazione e monitoraggio per l'attuazione dei piani di studio di istruzione e formazione professionale provinciali e di Istituto.

- vista la nota di data 22 luglio 2019 prot. n. S116/2019/458405 con la quale il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema ha richiesto la disponibilità alla stipula della convenzione per una durata annuale all'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli" con sede a Rovereto, via Setaioli, n.5, codice fiscale e P.IVA n. 00341350221;

- vista la nota di data 23 luglio 2019 prot. n. 2603/19 con la quale detta Istituzione ha espresso la sua disponibilità;

- acquisito l'assenso della dott.ssa Gloria Potrich;

- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale n 141 di data 11 agosto 2010 con la quale è stata riconosciuta la parità formativa all'Istituzione Formativa denominata "Opera Armida Barelli";

- tenuto conto che durante il periodo di utilizzo la sig.ra Gloria Potrich manterrà il rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico in atto presso l'Ente di appartenenza, il quale continuerà ad erogare gli stipendi e le altre competenze accessorie, mentre la Provincia provvederà al rimborso di detti costi assegnando i fondi sulla base dei criteri finanziari adottati in attuazione delle disposizioni previste dagli strumenti di programmazione settoriale ed in particolare dell'art. 36 della citata legge provinciale 7 agosto

2006 n. 5, ovvero secondo quanto disposto dal contratto di servizio che regola le modalità, i criteri, i tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto dovere all'istruzione;

- visto il contratto di servizio vigente tra la Provincia autonoma di Trento e l'"Opera Armida Barelli" di cui al protocollo n. 57250 di data 04 febbraio 2016 e la proroga dello stesso fino al 31 agosto 2020 per l'anno formativo 2019/2020 approvata con determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 118 di data 4 giugno 2019;

- viste le note prot. n. S116/2019/449262 di data 16 luglio 2019 e prot. n. S116/2019/480626 di data 01 agosto 2019;

- dato atto che il carattere annuale della convenzione proposta è comunque vincolato alla disponibilità dei fondi a carico del bilancio provinciale;

RIFERIMENTO : 2019-S116-00224

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 14

- visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2020, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 83 del 31 gennaio 2019;

DETERMINA

1) di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, per il periodo 01 settembre 2019 - 31 agosto 2020, l'utilizzo presso la Provincia autonoma di Trento, Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, Ufficio pedagogico - didattico formazione professionale, dell'insegnante Gloria Potrich, personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli" per specifici percorsi e attività innovative, ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

e di approvare lo schema di convenzione che ne disciplina l'utilizzo, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di demandare al Servizio contratti e centrale acquisti, la stipula della convenzione necessaria alla formalizzazione del rapporto di utilizzo e gli adempimenti ad esso connessi, con la facoltà di apportare modifiche di carattere tecnico-formale allo schema di convenzione principale, che non comportino modifiche sostanziali allo stesso;

3) di disporre che, al fine di garantire le attività istituzionali del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, Ufficio pedagogico - didattico formazione professionale, l'utilizzo di cui al presente atto avrà avvio anche nelle more della stipula formale della convenzione e pertanto a decorrere dall'1 settembre 2019;

4) di stabilire che, come precisato nelle premesse, la Provincia autonoma di Trento riconoscerà i costi sostenuti dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli", sulla base dei criteri finanziari adottati in attuazione degli strumenti di programmazione settoriale e assegnandone i relativi fondi;

5) di dare atto che il carattere annuale della convenzione proposta è comunque vincolato alla disponibilità dei fondi a carico del bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2019-S116-00224

Pag 4 di 5 SAM

Num. prog. 4 di 14

001 convenzione Elenco degli allegati parte integrante p. IL DIRIGENTE

Roberta Vergani RIFERIMENTO : 2019-S116-00224

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 14

Allegato parte integrante

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACCOLTA

N. PRATICA CONV

CONVENZIONE

per l'utilizzo presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni formative paritarie, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative, ai sensi dell'articolo 84 comma 4 lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- il sig. _____ nato a _____ il _____, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di _____, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) Istituzione formativa paritaria OPERA ARMIDA BARELLI, con sede in Rovereto, via Setaioli, n. 5, P.IVA e C.F. 00341350221 (iscritta al n. PAT192008BAR del Registro delle APSP in data 01 gennaio 2008), rappresentata da:

- sig. _____, nato a _____ il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della predetta Istituzione,
- in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. ____ di data _____ e del verbale di data _____ del Consiglio Direttivo dell'istituzione formativa Num. prog. 6 di 14 paritaria Opera Armida Barelli, che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione;
premesse che:

- l'articolo 84, comma 4, lettera e), della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, demanda alla Giunta provinciale la disciplina in merito all'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 di data 5 agosto 2010 (che integra le disposizioni della deliberazione n. 1396 di data 12 giugno 2009) sono state definite le disposizioni in merito all'utilizzo del personale dipendente delle Istituzioni formative paritarie, al fine della realizzazione di compiti istituzionali caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale e di attuare l'integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione con quelle del lavoro e della formazione per il lavoro, nonché con politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 del 2010 prevede che tale utilizzo sia regolato da un'apposita convenzione che ne disciplina le modalità, la durata, i rapporti finanziari tra tutti i soggetti coinvolti;

- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 del 31 agosto 2015 e da ultimo n. 478 di data 5 aprile 2019 è stata disciplinata la durata di detti utilizzi;

- visto l'impegno del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, nello specifico dell'Ufficio pedagogico - didattico formazione professionale, nella definizione del Repertorio nazionale delle figure professionali di riferimento per la qualifica e il diploma approvato con Accordo Stato Regioni nella seduta della Conferenza del 1 agosto 2019 e nella conseguente ridefinizione del Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP e relativi piani di studio, nonché nella messa in campo di attività di analisi, valutazione e monitoraggio per l'attuazione dei piani di studio di istruzione e formazione professionale provinciali e di Istituto;

Num. prog. 7 di 14

- in conseguenza di quanto illustrato nel precedente alinea si ravvisa la necessità di avvalersi di personale qualificato con l'utilizzo della docente Gloria Potrich mediante la stipula di una convenzione che determini, le mansioni e la durata;

- con la determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale n. 141 di data 11 agosto 2010 è stata riconosciuta la parità formativa all'Istituzione Formativa denominata Opera Armida Barelli;

- la Provincia provvederà al rimborso degli stipendi e delle altre competenze accessorie attraverso l'assegnazione dei fondi sulla base del contratto di servizio n. racc. 43900 di data 04 febbraio 2016 e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale;

tutto ciò considerato, ai sensi dell'art. 84, comma 4, lettera e) della legge provinciale 7

agosto 2006, n. 5; si stipula la seguente CONVENZIONE

ART. 1

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche Provincia e ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA OPERA ARMIDA BARELLI, di seguito denominata anche Ente Gestore per lo svolgimento di attività di competenza del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, di seguito denominato Servizio Formazione attivano, con riferimento alle attività relative alla ridefinizione del Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP e relativi piani di studio, nonché nella messa in campo di attività di analisi, valutazione e monitoraggio per attuazione dei piani di studio di istruzione e formazione professionale provinciali e di Istituto, l'utilizzo della seguente dipendente presso il medesimo:

- insegnante Gloria Potrich, nata a Rovereto il 21 maggio 1966;

2. Compiti assegnati:

1) supporto nella definizione dei profili professionali provinciali di riferimento per le qualifiche e i diplomi di IeFP a seguito della definizione del nuovo Repertorio Num. prog. 8 di 14

nazionale), secondo la metodologia prescritta dalle disposizioni nazionali e provinciali.

2) supporto nell'elaborazione dei Piani di studio provinciali dei percorsi di IeFP

triennali, quadriennali e di quarto anno, secondo la metodologia di cui alle vigenti disposizioni provinciali, relativi ai profili provinciali del Repertorio della PAT, di cui alla precedente attività 1.

3) supporto alla definizione della metodologia e degli strumenti per la messa in campo di attività di analisi, valutazione e monitoraggio per attuazione dei piani di studio di istruzione e formazione professionale provinciali e di Istituto.

ART. 2

1. La dipendente di cui all'art. 1 (uno) deve prestare la propria attività presso il Servizio Formazione al quale viene ad essere subordinata, con carico settimanale di 36

(trentasei) ore su 5 (cinque) giornate lavorative, con la distribuzione oraria in vigore per i dipendenti provinciali.

2. La dipendente in utilizzo sarà soggetta a rilevazione automatica delle presenze così come avviene per il resto del personale provinciale.

ART. 3

1. Durante il periodo di utilizzo la dipendente mantiene il rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico in atto presso l'Ente Gestore di appartenenza, il quale continuerà ad erogare gli stipendi e le altre competenze accessorie. Detti costi verranno allo stesso Ente Gestore riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento sulla base del contratto di servizio e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 della L.P.

7.08.2006 n. 5 e degli articoli 30, 31 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg. e dei conseguenti provvedimenti per l'avvio del nuovo anno formativo 2019-2020 e, quindi a far data dal 1 settembre 2019, secondo quanto disposto dalla Giunta provinciale con propria deliberazione;

Num. prog. 9 di 14

2. Il Dirigente del Servizio Formazione assegna alla dipendente le mansioni previste dall'art. 1 (uno) della presente convenzione in coerenza con la categoria ed il livello di inquadramento professionale. Per il periodo di utilizzo la dipendente di cui all'art. 1

(uno) è tenuta a chiedere l'autorizzazione al medesimo Dirigente presso il quale è

attivato l'utilizzo, per l'applicazione degli istituti di gestione previsti dal contratto di lavoro (lavoro straordinario, permessi retribuiti e non, ferie, malattia, visite mediche, ecc.) compatibilmente con le esigenze della Struttura medesima.

3. Il Servizio Formazione provvede quindi a comunicare all'Ente gestore ogni assenza effettuata dalla dipendente di cui all'art. 1 (uno), le autorizzazioni a trasferte e/o missioni, nonché le ore di lavoro straordinario da attribuire alla dipendente per l'attività

svolta, ai fini della determinazione del trattamento retributivo.

4. La dipendente di cui all'art. 1 (uno) può fruire da parte della Provincia del servizio di mensa o del servizio alternativo mediante buoni pasto in base alla normativa applicata ai dipendenti provinciali.

5. Il Dirigente del Servizio Formazione verifica il rispetto delle norme comportamentali da parte della dipendente di cui all'art. 1 (uno), valutando la coerenza dei comportamenti assunti nel codice disciplinare previsto per i dipendenti provinciali.

6. Eventuali rilievi disciplinari nei confronti della dipendente di cui all'art. 1 (uno), in quanto lesivi degli obblighi di cui alla presente convenzione, saranno comunicati all'Ente gestore per l'applicazione dei relativi provvedimenti disciplinari con le modalità previste dall'ordinamento dell'Ente di appartenenza.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, del D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg, alla dipendente utilizzata dalla struttura provinciale non potrà essere riconosciuto un trattamento superiore a quello del corrispondente personale provinciale e comunque nei limiti previsti dal contratto di servizio stipulato tra la PROVINCIA

AUTONOMA DI TRENTO e ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA OPERA

ARMIDA BARELLI ai sensi del citato D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg. e dell'art. 36 della L.P. 7 agosto 2006, n.5.

Num. prog. 10 di 14

ART. 4

1. La Provincia Autonoma di Trento si impegna a utilizzare la dipendente di cui all'art. 1 (uno) nelle attività stabilite nella presente convenzione e coerenti con quelle indicate allo stesso art. 1 (uno).

ART. 5

1. L'utilizzo di cui alla presente convenzione ha validità a decorre dal 1 settembre 2019 e termina il 31 agosto 2020, rinnovabile fino ai limiti consentiti dalla normativa vigente.

ART. 6

1. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente e comunque in considerazione di intervenute modifiche normative inerenti i termini e le modalità di utilizzo del personale docente di cui all'art. 84, comma 4), lettera e) della legge provinciale 7.08.2006, n. 5.

2. La presente convenzione potrà essere risolta altresì in considerazione di sopraggiunte imprevedibili motivazioni che impediscano o modifichino l'utilizzo in atto (contenuto o oggetto della presente convenzione).

3. La presente convenzione potrà essere risolta inoltre in considerazione di gravi inadempimenti da parte della dipendente di cui all'art. 1 (uno), verificati dal Dirigente del Servizio Formazione, anche con riferimento al rispetto delle norme comportamentali di cui al punto 5 (cinque) dell'articolo 3 (tre).

ART. 7

1. I costi relativi agli stipendi e alle altre competenze accessorie della retribuzione del personale in utilizzo, che continueranno ad essere erogate dall'ISTITUZIONE

FORMATIVA PARITARIA OPERA ARMIDA BARELLI, saranno riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento come indicato dall'art. 3 (tre) della presente convenzione.

2. L'importo potrà essere incrementato, a seguito dell'aumento non previsto e documentato dei costi variabili senza comportare necessità di modifica della presente convenzione, previo regolare impegno di spesa, sul bilancio provinciale, adottato con provvedimento Num. prog. 11 di 14 del dirigente del Servizio Istruzione e comunque sempre nei limiti previsti dal contratto di servizio stipulato tra la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e ISTITUZIONE

FORMATIVA PARITARIA OPERA ARMIDA BARELLI, per l'affidamento dei servizi di formazione professionale stipulato ai sensi dell'art. 36 della L.P. 7 agosto 2006, n.5 e dell'art.30 del D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg. e dall'atto di programmazione pluriennale di cui all'art. 22 della L.P. 3 giugno 2015, n. 9.

ART. 8

1. L'Ente Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Ente Gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'Ente Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18

luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine l'Ente Gestore dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Ente Gestore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività e funzioni svolte in adempimento della presente convenzione.

4. L'Ente gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Num. prog. 12 di 14

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del previgente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all'art. 32 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 83 del 31 gennaio 2019, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'Ente gestore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 9

1. Le spese fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'Ente Gestore ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA OPERA ARMIDA BARELLI.

2. Agli effetti fiscali: le Parti dichiarano che la presente convenzione concernente il distacco di personale di un Ente avente come fine la formazione professionale presso Strutture della Provincia Autonoma di Trento per l'assolvimento di prestazioni previste dal Piano di interventi di politica del lavoro di cui alla L.P. n. 19/1983 e dall'atto di programmazione della formazione professionale di cui alla L.P. 9/2015, art. 22, - ha per oggetto la realizzazione delle finalità stabilite rispettivamente dalla citata L.P. n. 19/1983 e della L.P. n. 5/2006 e corrispondente ai programmi regionali di sviluppo previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 della Legge n. 845/1978 e s.m. e che pertanto è da considerare esente da ogni tipo di imposta e tassa.

Num. prog. 13 di 14

ART. 10

Eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni previste nella presente convenzione determinate da modifiche di legge o da accordi fra le parti, salvo quanto disposto dall'articolo 7 comma 2, possono essere apportate soltanto mediante atti aggiuntivi.

Redatto in due originali ad unico effetto, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

Ente Gestore OPERA ARMIDA BARELLI

Il Legale Rappresentante Trento,

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE, FORMAZIONE TERZIARIA E
FUNZIONI DI SISTEMA

Il Dirigente

Num. prog. 14 di 14